



COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.30 del 18.09.2015

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Costituzione in giudizio e nomina legale rappresentante dell'Organo straordinario di liquidazione nel ricorso al T.A.R. Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA proposto da GANGEMI Maria Stella vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino.

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di settembre alle ore 10,00 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anogia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anogia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che in data 7/11/2013 i Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco Studio Legale Laruffa & Associati Avvocati con sede in Milano hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva di questo dissesto del "credito vantato nei confronti del Comune di Anogia ai sensi dell'art.254, comma 2 del D. Lgs.n.267/2000, giusta Ordinanza di assegnazione somme ex art.553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 3 aprile 2012 e notificata al Comune di Anogia in data 17 aprile 2012 dell'importo di euro 52.218,24 oltre le spese di notifica dell'atto di precetto in rinnovazione notificato al Comune di Anogia in data 15 aprile 2013, gli ulteriori interessi di mora a far data dal 27/3/2013 e la tassa di registro";

che con Deliberazione n.13 del 30/4/2015 questo O.S.L. ha deliberato la non ammissione alla massa passiva del dissesto di questo Comune del credito di euro 52.218,24 giusta Ordinanza di assegnazione somme ex art.553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 3 aprile 2012 e notificata al Comune di Anioia quale terzo pignorato (debitor debitoris), vantato dai Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco con Studio Legale in Milano in ossequio all'art.44 della Legge Fallimentare in quanto dall'istruttoria esperita è emerso che con sentenza n.15/2013 del 19/7/2013, depositata in pari data, il Tribunale di Palmi ha dichiarato il fallimento della Piana Ambiente S.p.A. (debitore pignorato);

Considerato

che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria, notificato in data 30/6/2015 ed acquisito al protocollo dell'Ente con n.2605 del 30/6/2015, i Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco Studio Legale Laruffa & Associati Avvocati con sede in Milano, hanno chiamato in giudizio questo Organo straordinario di liquidazione nonché il Comune di Anioia per l'annullamento - "della deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n.13 del 30 aprile 2015, notificata a mezzo pec in pari data, con il quale il Commissario Straordinario di Liquidazione ha deliberato di non accogliere l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata in data 7 novembre 2013 dai signori Maria Stella Gangemi, Francesco Pantano, Agostino Pantano, Emanuele Giuseppe Pantano, in qualità di Eredi Pantano (doc. n.1)";

-“di ogni altro atto ad esso eventualmente connesso, presupposto o conseguente”;
e per la condanna ex art.30 C.P.A. “della Commissione Straordinaria di Liquidazione ad ammettere il credito vantato dai ricorrenti pari a euro 52.218,24 alla massa passiva dei debiti del Comune di Anioia dichiarato dissestato”;

Ravvisata

la necessità di costituirsi nel giudizio de quo per far valere le ragioni di questo O.S.L.;

Dato atto

che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale;

Considerato

che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. possa essere conferito seguendo il principio dell'intuitu personae pattuendo il compenso con il professionista;

Richiamata

la nota n.3447/C.S.L. del 3/9/2015 con la quale questo O.S.L. ha chiesto allo Studio Legale Avv. MICELI Carmelo con Studio in Reggio Calabria di manifestare la propria disponibilità all'incarico in questione provvedendo, in caso positivo, all'invio del relativo preventivo di parcella;

Vista

la comunicazione del 4/9/2015, acquisita al protocollo di questo Comune con n.3516 dell'8/9/2015 con la quale l'Avv. MICELI Carmelo, Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori ed al Consiglio di Stato con Studio in Reggio Calabria, ha comunicato la propria disponibilità allo svolgimento del predetto incarico, nonché il preventivo di parcella redatto ai minimi tabellari ex artt.1-11 D.M. 55/2014 pari a complessivi euro 7.402,55 oltre I.V.A. e C.P.A. allegato in atti;

Ritenuto

pertanto, di affidare l'incarico di rappresentanza legale nel suddetto giudizio all'Avv. MICELI Carmelo con Studio in Reggio Calabria e di poter procedere alla stipula di apposita convenzione con l'Avv. MICELI Carmelo;

Visto lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati

il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

la legge costituzionale n.3/2001;


il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;
la Deliberazione O.S.L. n.13 del 30/4/2015;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di **resistere** in nome e per conto del Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Anioia nel procedimento instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria dai Sigg.ri GANGEMI Maria Stella vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall’Avv. Laruffa Francesco Studio Legale Laruffa & Associati Avvocati con sede in Milano;
3. di **conferire** all’Avv. MICELI Carmelo con Studio in Reggio Calabria l’incarico di cui al punto precedente, munendo lo stesso di ogni facoltà di legge inerente il patrocinio, chiamata di terzi ed eventuale sostituzione;
4. di **approvare** l’allegato schema di convenzione per il conferimento all’Avv. MICELI Carmelo del suddetto incarico;
5. di **sottoscrivere** apposita procura speciale;
6. di **stabilire** il compenso spettante all’Avv. MICELI Carmelo per l’espletamento di incarico in euro 7.402,55 oltre I.V.A. e C.P.A. come da preventivo rilasciato dal medesimo ai minimi tariffari ex artt.-11 D.M. 55/2014 prevedendo la corresponsione di un acconto pari al 20% del compenso all’atto del conferimento della procura ed il saldo alla definizione del suddetto giudizio;
7. di **porre** le derivanti spese legali a carico degli oneri di questa gestione liquidatoria;
8. di **comunicare** la presente deliberazione:
all’Avv. Miceli Carmelo con Studio in Reggio Calabria;
al Sindaco del Comune di Anioia;
9. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell’art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)



Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _____ Rg. Pub);
- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale;
- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi;
- che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il _____.

Il Responsabile Affari Generali

- Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

lì _____

Il Funzionario Responsabile

Contratto di affidamento di incarico professionale per attività legale stipulato ai sensi degli articoli 2233 c.c. e 13 della legge professionale n.247 del 31 dicembre 2012

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di settembre, con la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con Delibera del Commissario straordinario di liquidazione n. _____ del _____

TRA

- il **Commissario straordinario di liquidazione**, nella persona della **Dr.ssa SCAPPATURA Giuseppa**, nata a Reggio Calabria il _____ C.F.: _____ e nominata con D.P.R. del 14.8.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 14.9.2013 per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Anoaia, di seguito **Commissario**;

E

- l'**Avv. MICELI CARMELO**, nato a Reggio Calabria il 10/12/1963 C.F.: _____ P.I: _____ con Studio in Via G. Mazzini, 6 Reggio Calabria, di seguito **Legale**;

PREMESSO

- che il Comune di Anoaia (RC) con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato Commissario straordinario di liquidazione di detto Comune la Dott.ssa Giuseppa Scappatura;
- che, ai sensi dell'art.252, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e succ. mod. ed integr., il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso il Comune di Anoaia, così come da delibera C.S.L. n.1 del 4.10.2013;
- che questo O.S.L intende conferire incarico di difesa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria per resistere al ricorso promosso dai Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco con Studio Legale in Milano per l'annullamento della deliberazione di questo O.S.L. n.13 del 30 aprile 2015 di non ammissione alla massa passiva di questo dissesto del credito di euro 52.218,24 giusta Ordinanza di assegnazione somme ex art.553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 3 aprile 2012 e notificata al Comune di Anoaia in data 17 aprile 2012;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto e modalità di esecuzione

Il rapporto professionale tra l'Avvocato e il Commissario ha per oggetto l'incarico di assistenza e difesa nel giudizio promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione di Reggio Calabria dai Sigg.ri GANGEMI Maria Stella, vedova PANTANO, PANTANO Francesco, PANTANO Emanuele Giuseppe e PANTANO Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Laruffa Francesco con Studio Legale in Milano per l'annullamento della deliberazione di questo O.S.L. n.13 del 30 aprile 2015 di non ammissione alla massa passiva di questo dissesto del credito di euro 52.218,24 giusta Ordinanza di assegnazione somme ex art.553 c.p.c. emessa dal Tribunale di Palmi in data 3 aprile 2012 e notificata al Comune di Anoaia.

Articolo 3- Determinazione dei compensi e delle spese.

I compensi per l'incarico professionale in oggetto sono convenuti in euro 7.402,55 oltre I.V.A. e C.P.A., così come da preventivo di parcella calcolato ai minimi tabellari di cui all'art.1-11 D.M. 55/2014 prodotto dal Legale.

Per l'espletamento dell'incarico è prevista la corresponsione di un acconto pari al 20% del suddetto compenso all'atto del conferimento della procura ed il saldo della parcella a definizione del giudizio di primo grado.

Articolo 4 – Obblighi del Legale

Il Legale si impegna a trasmettere al Commissario copia di tutti gli atti difensivi redatti ed a relazionare e tenere informato il Commissario costantemente circa l'attività espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri.

L'incarico comprende l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Legale comunicherà a mezzo pec l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale assunto nel corso del procedimento e del provvedimento che definisca il giudizio in oggetto.

Il Legale, abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori ed al Consiglio di Stato, si impegna a seguire l'eventuale secondo grado di giudizio della controversia ai minimi tariffari, fermo restando che l'O.S.L. non rimane vincolato all'eventuale nomina dello stesso.

Articolo 5 – Obblighi del Commissario

Il Commissario si obbliga a fornire tempestivamente informazioni, atti e documenti ritenuti dal legale incaricato utili per la migliore difesa dell'O.S.L.

Articolo 6 - Incompatibilità

Il Legale dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale nei confronti del Comune di Anoaia e dell'O.S.L.

Articolo 7- Recesso del Commissario

Il Commissario ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione a mezzo p.e.c., con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Articolo 8- Recesso del Legale

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, dandone preavviso al cliente, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'O.S.L..

Articolo 9-Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decr. Lgs. n.196/2003, il Commissario informa il Legale che i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati presso l'Ente a cura del Funzionario competente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Legale acconsente al trattamento dei propri dati.

Articolo 10- Foro competente e disposizioni finali

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente convenzione e che non fosse possibile risolvere di comune accordo, sarà devoluta al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Reggio Calabria.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. cc.

Letto, accettato e sottoscritto.

II LEGALE

II COMMISSARIO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE
